

Gazzetta ufficiale

L 443

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

30 dicembre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione N. 2/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che fissa la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo [2020/2246] 1**
- ★ **Decisione N. 3/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del regno unito di gran bretagna e irlandia del nord dall'unione europea e dalla comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2247] 3**
- ★ **Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio 2020/2248 6**
- ★ **Decisione N. 5/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2249] 13**
- ★ **Decisione N. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250] 16**

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione n. 7/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del regno unito di gran bretagna e irlandia del nord dall'unione europea e dalla comunità europea dell'energia atomica, del 22 dicembre 2020, che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo [2020/2251].....** 22

II

(Atti non legislativi)

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 2/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 17 dicembre 2020

che fissa la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo [2020/2246]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, le disposizioni del titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) della parte seconda dell'accordo si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che detti Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, da un lato, e con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito, dall'altro.
- (2) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, non appena il Regno Unito e l'Unione notificano la data di entrata in vigore di quegli accordi, il comitato misto fissa la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda di detto accordo.
- (3) L'Unione ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia ⁽²⁾ e con la Confederazione svizzera ⁽³⁾ applicabili ai cittadini del Regno Unito. Il Regno Unito ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia ⁽⁴⁾ e con la Confederazione svizzera ⁽⁵⁾ applicabili ai cittadini dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione n. 210/2020 del Comitato misto SEE, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2020 del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del 15 dicembre 2020, che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

⁽⁴⁾ Accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, firmato a Londra il 28 gennaio 2020.

⁽⁵⁾ Accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato a Berna il 25 febbraio 2019.

- (4) Avendo il Regno Unito e l'Unione notificato la data di entrata in vigore degli accordi di cui al considerando 3, è opportuno che la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso sia il 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso è il 1° gennaio 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020.

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE

DECISIONE N. 3/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 17 dicembre 2020

che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2247]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, ("comitato misto") ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare elementi essenziali dell'accordo stesso. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") ne è parte integrante.
- (3) Due atti giuridici che definiscono i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture e dei furgoni nuovi immatricolati nell'Unione, elencati nell'allegato 2, punto 9, del protocollo e resi applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dall'articolo 5, paragrafo 4, di tale protocollo, non riguardano l'immissione sul mercato di tali veicoli nell'Unione. È pertanto opportuno che essi siano soppressi all'allegato 2 del protocollo.
- (4) È opportuno aggiungere all'allegato 2 del protocollo otto atti giuridici essenziali per l'applicazione all'Irlanda del Nord delle norme del mercato interno delle merci e che erano stati omessi al momento dell'adozione.
- (5) Al fine di chiarire l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 2 del protocollo, è opportuno aggiungere tre note a tale allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato 2 del protocollo è così modificato:

1. al punto "9. Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali" sono soppressi i trattini seguenti:
 - Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri
 - Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri";

2. al punto "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali" è aggiunto il trattino seguente:
 - Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi ⁽¹⁾;
3. al punto "23. Sostanze chimiche e ambiti collegati" è aggiunto il trattino seguente:
 - Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi ⁽²⁾;
4. al punto "25. Rifiuti" è aggiunto il trattino seguente:
 - Articoli da 2 a 7, articoli 14 e 17 e parti A, B, C, D ed F dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ⁽³⁾;
5. al punto "29. Alimenti - aspetti generali" è aggiunto il trattino seguente:
 - Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ⁽⁴⁾;
6. al punto "42. Materiale riproduttivo vegetale" sono aggiunti i trattini seguenti:
 - Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽⁵⁾
 - Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali ⁽⁶⁾
 - Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ⁽⁷⁾;
7. al punto "47. Altro" è aggiunto il trattino seguente:
 - Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali;
8. al punto "4. Aspetti generali del commercio", dopo il trattino del "Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio" è inserita la nota seguente:

"Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le preferenze tariffarie per i paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate dell'Unione:

 - i riferimenti a "Stato membro" o "Stati membri" nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;
 - i riferimenti a "mercato dell'Unione" nell'articolo 2, lettera k), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord; e
 - i riferimenti ai "produttori dell'Unione" e alla "industria dell'Unione" nel regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti ai produttori o all'industria del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.";
9. al punto "5. Strumenti di difesa commerciale", subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente:

"Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di difesa commerciale dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Inoltre gli importatori che hanno pagato dazi antidumping o compensativi dell'Unione all'importazione di merci sdoganate nell'Irlanda del Nord possono soltanto chiedere la restituzione di detti dazi rispettivamente in forza dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.";

(1) GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1.

(2) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(3) GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

(4) GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1.

(5) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298.

(6) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

(7) GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28.

10. al punto "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali", subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente:
"Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di salvaguardia bilaterali dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti elencati di seguito non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.";
11. al punto "25. Rifiuti", dopo il trattino della "Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" è inserita la nota seguente:
"Riguardo all'applicazione di tali articoli e parti nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ogni riferimento al "3 luglio 2021" nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 14 e nell'articolo 17, paragrafo 1, deve essere inteso come riferimento al "1° gennaio 2022". Gli articoli 2, 3, 14 e 17 e la parte F dell'allegato si applicano solo nella misura in cui riguardano gli articoli da 4 a 7."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il comitato misto
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE

**DECISIONE n. 4/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E
DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 17 dicembre 2020

relativa alla determinazione delle merci non a rischio 2020/2248

IL COMITATO MISTO,

visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") per quanto riguarda:

- a) le condizioni per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord;
- b) i criteri per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

Articolo 2

Trasformazioni non commerciali

Si considera che la merce non subisca trasformazioni commerciali se:

- a) la persona che presenta una dichiarazione di immissione in libera pratica per tale merce o per conto della quale tale dichiarazione è presentata ("importatore") ha realizzato un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 000 GBP nell'ultimo esercizio finanziario completo; oppure
- b) la trasformazione è effettuata in Irlanda del Nord e ha come unico scopo:
 - i) la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito;
 - ii) la costruzione, quando le merci trasformate costituiscono una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall'importatore;
 - iii) la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza da parte dell'importatore in Irlanda del Nord;
 - iv) attività non lucrative in Irlanda del Nord, nell'ambito delle quali l'importatore non vende successivamente la merce trasformata; oppure
 - v) l'uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell'importatore.

Articolo 3

Criteri per considerare che le merci non sono a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione

1. La merce non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione se si ritiene che non subirà trasformazioni commerciali a norma dell'articolo 2 e se:

- a) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito,
 - i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari a zero, oppure

- ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 5 a 7, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o l'uso finale da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui tale merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 2 prima della vendita ai consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi;
 - b) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito,
 - i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito, oppure
 - ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 5 a 7, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord (anche nel caso in cui la merce ha subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 2 prima della vendita ai consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi) e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce.
2. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), e il paragrafo 1, lettera b), punto ii), non si applicano alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall'Unione.

Articolo 4

Determinazione dei dazi applicabili

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti norme:

- a) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale dell'Unione;
- b) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale del Regno Unito è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale del Regno Unito.

Articolo 5

Autorizzazione ai fini dell'articolo 3

1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), la domanda di autorizzazione a trasportare direttamente le merci in Irlanda del Nord per la vendita ai consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi è presentata all'autorità competente del Regno Unito.

2. La domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sulle attività commerciali del richiedente, sulle merci generalmente trasportate in Irlanda del Nord, nonché una descrizione del tipo di registrazioni, sistemi e controlli messi in atto dal richiedente per garantire che le merci oggetto dell'autorizzazione siano adeguatamente dichiarate ai fini doganali e che possano essere fornite prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 6, lettera b). L'operatore conserva le prove, ad esempio le fatture, degli ultimi cinque anni e le trasmette alle autorità competenti su loro richiesta. I requisiti in materia di dati della domanda sono specificati in dettaglio nell'allegato.

3. L'autorizzazione reca almeno le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona cui è concessa l'autorizzazione ("titolare dell'autorizzazione");
- b) un numero di riferimento unico attribuito dall'autorità doganale competente alla decisione ("numero di riferimento dell'autorizzazione");
- (c) l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione;
- (d) la data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

4. Le disposizioni della normativa doganale dell'Unione sulle decisioni relative all'applicazione della normativa doganale si applicano alle domande e alle autorizzazioni di cui al presente articolo, anche per quanto riguarda il monitoraggio.

5. Nei casi in cui l'autorità doganale competente del Regno Unito rilevi un uso deliberatamente improprio dell'autorizzazione o violazioni delle condizioni di autorizzazione stabilite nella presente decisione, essa sospende o revoca l'autorizzazione.

Articolo 6

Condizioni generali di rilascio dell'autorizzazione

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'autorizzazione può essere concessa ai richiedenti che:

- a) soddisfano i seguenti criteri di stabilimento:
 - i) sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord
 - con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e
 - a partire dalla quale le merci sono vendute ai consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per uso finale; e
 - in cui i registri e le informazioni doganali, commerciali e relativi ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord, e
 - ii) se non sono stabiliti in Irlanda del Nord, le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito ed essi dispongono di un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;
- b) si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi, anche nel caso in cui tali merci abbiano subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 2 prima della vendita ai consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi; e, nel caso di una vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord, si impegnano a garantire che la vendita abbia luogo a partire da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord dai quali vengono effettuate vendite fisiche dirette ai consumatori finali.

Articolo 7

Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è concessa solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6 e le seguenti condizioni:

- a) il richiedente attesta che dichiarerà per l'immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
- b) il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
- c) con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle proprie operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 6, lettera b).

2. Le autorizzazioni sono concesse solo se l'autorità doganale ritiene di essere in grado di svolgere controlli senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state vendute ai consumatori finali o sono state oggetto di uso finale da parte di questi ultimi.

3. Nel periodo che termina due mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, un'autorizzazione può essere concessa su base provvisoria se il richiedente ha presentato una domanda completa, soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e dichiara di soddisfare le altre condizioni per l'autorizzazione. La durata dell'autorizzazione provvisoria è limitata a quattro mesi, al termine dei quali deve essere stata concessa un'autorizzazione permanente affinché l'operatore possa rimanere autorizzato.

*Articolo 8***Scambio di informazioni in merito all'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo**

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e con il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il Regno Unito trasmette mensilmente all'Unione le informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo nonché sull'applicazione della presente decisione. Tali informazioni comprendono i volumi e i valori, in forma aggregata e per spedizione, nonché i mezzi di trasporto, relativi a:
 - a) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali non erano dovuti dazi doganali a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del protocollo;
 - b) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano quelli applicabili nel Regno Unito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo; e
 - c) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano conformi alla tariffa doganale comune dell'Unione.
2. Il Regno Unito trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello per il quale sono fornite le informazioni.
3. Le informazioni sono trasmesse mediante procedimenti informatici.
4. Su richiesta dei rappresentanti dell'Unione di cui alla decisione n. 6/2020 del comitato misto, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, e almeno due volte l'anno, le autorità competenti del Regno Unito forniscono a tali rappresentanti, in forma aggregata e ripartite per formulario di autorizzazione, informazioni sulle autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 5 a 7, compreso il numero di autorizzazioni accettate, respinte e revocate.
5. La trasmissione periodica delle informazioni di cui sopra inizia quanto prima e non oltre il 15 aprile 2021. La prima trasmissione di informazioni riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la fine del mese precedente la trasmissione.

*Articolo 9***Riesame e cessazione**

Se una delle parti ritiene che si verifichino una significativa deviazione degli scambi, frode o altre attività illecite, essa ne informa l'altra parte in sede di comitato misto entro il 1° agosto 2023 e le parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non trovano una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 5 a 8 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2024, a meno che il comitato misto non decida prima del 1° aprile 2024 di continuare ad applicarli.

Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 5 a 8 cessano di applicarsi conformemente al primo comma, il comitato misto modifica la presente decisione entro il 1° agosto 2024 per rendere applicabili opportune disposizioni alternative a decorrere dal 1° agosto 2024, tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord e nel pieno rispetto della posizione dell'Irlanda del Nord in quanto parte integrante del territorio doganale del Regno Unito.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE

ALLEGATO

Domanda di autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord per i consumatori finali (di cui all'articolo 5 della decisione)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA

1. Documenti giustificativi

Documenti giustificativi obbligatori e informazioni che devono essere forniti da tutti i richiedenti:
atto di costituzione/prova di una stabile organizzazione.

2. Altri documenti giustificativi obbligatori e informazioni che devono essere forniti dal richiedente

Qualsiasi altro documento giustificativo o altra informazione ritenuti pertinenti per verificare il rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 della decisione.

Fornire informazioni sul tipo e, se pertinente, sul numero di identificazione e/o sulla data di rilascio del o dei documenti giustificativi allegati alla domanda. Indicare inoltre il numero totale dei documenti allegati.

3. Data e firma del richiedente

Le domande presentate mediante procedimenti informatici sono autenticate dalla persona che presenta la domanda.

Data in cui il richiedente ha firmato, o altrimenti autenticato, la domanda.

Dati del richiedente

4. Richiedente

Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.

Indicare il nome e indirizzo della persona interessata.

5. Numero di identificazione del richiedente

Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.

Indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) della persona interessata, a norma dell'articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽¹⁾.

6. Forma giuridica del richiedente

La forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.

7. Numero di identificazione IVA

Se assegnato, indicare il numero di identificazione IVA.

8. Attività economica

Inserire informazioni sull'attività economica del richiedente. Descrivere brevemente l'attività commerciale e indicare il ruolo nella catena di approvvigionamento (ad esempio, fabbricante di merci, importatore, rivenditore, ecc.). Specificare:

- l'uso previsto delle merci importate, compresa una descrizione del tipo di merci e se esse sono sottoposte a qualsiasi tipo di trasformazione;
- una stima annuale del numero di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica per le merci in questione;
- il tipo di registrazioni, sistemi e controlli posti in essere a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 6, lettera b).

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 28.12.2015, pag. 1).

9. Fatturato annuo

Ai fini dell'articolo 2 della decisione, indicare il fatturato annuo dell'ultimo esercizio finanziario completo. Un'impresa di nuova costituzione fornisce le registrazioni e le informazioni pertinenti per consentire una valutazione del fatturato previsto, ad esempio l'ultimo flusso di cassa, il bilancio e le previsioni di utili e perdite, approvati dagli amministratori/soci/dall'unico titolare.

10. Referente responsabile della domanda

Il referente è responsabile dei contatti con le dogane per quanto attiene alla domanda.

Indicare il nome del referente e uno dei dati seguenti: numero di telefono o indirizzo e-mail (preferibilmente di una casella di posta elettronica funzionale).

11. Persona responsabile dell'impresa richiedente o che ne esercita il controllo della gestione

Ai fini dell'articolo 7, lettera b), della decisione, indicare il nome e tutti i dati della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell'impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente dell'impresa ed eventuali membri del consiglio di amministrazione. I dati devono comprendere: nome e indirizzo completi, data di nascita e numero di identificazione nazionale.

Date, ore, periodi e luoghi

12. Data di costituzione

In cifre – il giorno, il mese e l'anno di costituzione.

13. Indirizzo di stabilimento/residenza

Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza della persona, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio.

14. Luogo in cui sono tenuti i registri

Indicare l'indirizzo completo del luogo o dei luoghi in cui i registri del richiedente sono conservati o destinati a essere conservati. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest'ultimo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

15. Luogo (luoghi) di trasformazione o uso

Indicare l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui le merci saranno trasformate, se del caso, e vendute ai consumatori finali.

DECISIONE N. 5/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 17 dicembre 2020

che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2249]

IL COMITATO MISTO,

visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e il relativo allegato 6,

DECIDE:

Articolo 1

Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1. Il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 382,2 milioni di GBP ⁽¹⁾.
2. Il Regno Unito può aumentare il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1, a concorrenza di un importo aggiuntivo di 25,03 milioni di GBP in un dato anno, in misura pari alla quota dell'ammontare del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato che non è stata spesa nell'anno civile precedente.
3. Il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1 è aumentato di un importo pari a 6,8 milioni di GBP per un dato anno:
 - a) se nel corso di tale anno l'Unione europea ha adottato misure, riguardanti l'Irlanda, a norma della parte II, titolo I, capo I, o degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾; oppure
 - b) per i seguenti motivi:
 - i) una malattia degli animali,
 - ii) un evento o una circostanza che causa o minaccia di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare,
 - iii) una situazione di grave turbativa del mercato direttamente imputabile a una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie, oppure
 - iv) una calamità naturale che colpisce il territorio dell'Irlanda del Nord e non interessa in uguale misura l'intera isola d'Irlanda.

La lettera b) si applica solo se il Regno Unito ha informato l'Unione europea almeno 10 giorni prima di avvalersi del livello annuo complessivo maggiorato di sostegno.

⁽¹⁾ Per esprimere in EUR tutti i calcoli e importi in GBP nella presente decisione deve essere utilizzato il tasso di cambio applicato per i pagamenti diretti del 2019 (€1 = £0,89092).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

*Articolo 2***Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

1. Il livello massimo iniziale complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 16,93 milioni di GBP durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente decisione nonché in ogni periodo successivo di cinque anni. Tuttavia in un dato anno il livello annuo complessivo del sostegno esentato per tali prodotti non deve superare i 4,01 milioni di GBP.
2. Le seguenti operazioni non sono ammissibili al finanziamento a valere sugli importi di cui al paragrafo 1:
 - a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;
 - b) la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;
 - c) l'arresto definitivo delle attività di pesca;
 - d) l'arresto temporaneo delle attività di pesca, salvo se collegato a una delle seguenti circostanze:
 - i) misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per un periodo massimo di sei mesi, al fine di attenuare una grave minaccia per le risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino;
 - ii) il mancato rinnovo di un accordo internazionale di pesca o dei relativi protocolli;
 - iii) un piano di gestione della pesca pubblicato a norma della legislazione del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, che delinea le strategie volte a ricostituire livelli sostenibili di uno o più stock ittici, o a mantenere tali stock a livelli sostenibili;
 - iv) misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in risposta a un'emergenza per la salute pubblica o ad altra emergenza che incida gravemente sui settori della pesca o dell'acquacoltura;
 - e) la pesca esplorativa;
 - f) il trasferimento di proprietà di un'impresa; e
 - g) il ripopolamento diretto, salvo se previsto da misure delle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, volte alla conservazione degli stock ittici o dell'ecosistema marino, o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Le eccezioni di cui alla lettera d) sono subordinate all'effettiva sospensione delle attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato e alla concessione del finanziamento per un periodo massimo di sei mesi per peschereccio.

*Articolo 3***Percentuale minima**

La percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo è fissata all'83 % e si applica all'ammontare del livello annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 1.

*Articolo 4***Riesame**

Il comitato misto riesamina periodicamente la presente decisione e la sua attuazione.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE

**DECISIONE N. 6/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E
DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 17 dicembre 2020

**che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti
dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250]**

IL COMITATO MISTO,

visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dell'Unione, tramite i suoi rappresentanti, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo").
2. Ai fini della presente decisione, per "attività contemplate" si intendono tutte le attività delle autorità del Regno Unito connesse all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo, nonché le attività connesse all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 5 del protocollo, comprese le decisioni adottate dal comitato misto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.

Articolo 2

Rappresentanti dell'Unione

1. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo agiscano in buona fede e cooperino strettamente con le autorità del Regno Unito che svolgono le attività contemplate e mantengano con esse una comunicazione costante ed efficiente.
2. I rappresentanti dell'Unione che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo non intraprendono alcuna attività che non sia connessa all'esercizio di tali diritti.
3. Nell'esercizio del loro diritto di presenziare, i rappresentanti dell'Unione tengono conto delle indicazioni loro comunicate dalle autorità del Regno Unito in merito alla sicurezza loro e altrui. Essi rispettano tutte le disposizioni legittimamente imposte dalle autorità del Regno Unito responsabili dell'applicazione della legge, fatti salvi il titolo XII e il titolo XIII (articoli 120 e 121) della parte terza dell'accordo di recesso.
4. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti possano divulgare le informazioni di cui sono a conoscenza a motivo dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo soltanto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nonché alle autorità del Regno Unito, a meno che non siano stati autorizzati dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo competente dell'Unione.
5. I rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di presenziare alle attività contemplate nel Regno Unito, ivi compresi tutti i luoghi in cui merci o animali entrano in Irlanda del Nord o escono dall'Irlanda del Nord attraverso porti o aeroporti. I rappresentanti dell'Unione possono accedere alle strutture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, soltanto se i rappresentanti delle autorità del Regno Unito sono presenti e le utilizzano ai fini dello svolgimento delle attività contemplate o quando una struttura deve essere altrimenti operativa a tale scopo. I rappresentanti dell'Unione possono accompagnare i rappresentanti delle autorità del Regno Unito ogniqualvolta questi ultimi svolgano una delle attività contemplate, anche nel quadro di ispezioni di siti diversi da quelli di cui alla frase precedente.

6. Il Regno Unito agevola la presenza dei rappresentanti dell'Unione che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo e mette a loro disposizione attrezzature, servizi e altre strutture, quali postazioni di lavoro adeguatamente attrezzate e connessioni informatiche adeguate, necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
7. Gli archivi dell'Unione riguardanti le informazioni relative alle attività contemplate sono inviolabili.
8. Ai rappresentanti dell'Unione presenti nel Regno Unito non viene ostacolata la libera circolazione nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.
9. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione sono muniti di una tessera di identificazione con fotografia che ne riporta il nome, la funzione e l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione. L'Unione rilascia tali tessere di identificazione utilizzando l'esemplare che l'Unione condivide con il Regno Unito entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione.
10. All'arrivo nei luoghi in cui vengono esercitati i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione presentano la tessera di identificazione di cui al paragrafo 9. Fatto salvo il paragrafo 3, una volta debitamente identificati, ai rappresentanti dell'Unione viene immediatamente concesso l'accesso alla struttura.
11. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di recarsi nel Regno Unito senza previa notifica o approvazione. Essi possono recarsi nel Regno Unito utilizzando il lasciapassare rilasciato dall'Unione.
12. Né i rappresentanti dell'Unione nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri.
13. Mentre si trovano nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali residenti nel Regno Unito e dell'esenzione dalle imposte nazionali su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione o dagli Stati membri. Tali privilegi e immunità fiscali non si applicano ai rappresentanti dell'Unione se sono cittadini britannici (che non siano anche cittadini di uno Stato membro dell'Unione e non risiedano nel Regno Unito al momento della nomina) o residenti permanenti nel Regno Unito.
14. Mentre si trovano nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione godono del diritto di importare e riesportare in franchigia i loro mobili e i loro effetti, comprese le autovetture.
15. Le attività dei rappresentanti dell'Unione nel Regno Unito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sono considerate, ai fini del titolo XII e del titolo XIII (articoli 120 e 121) della parte terza dell'accordo di recesso, attività dell'Unione ai sensi dell'accordo di recesso.

Articolo 3

Punti di contatto

1. Il Regno Unito fornisce all'Unione un elenco delle autorità che svolgono le attività contemplate e delle rispettive strutture.

Il Regno Unito designa un punto di contatto per ciascuna delle autorità di cui al primo comma e fornisce all'Unione le relative informazioni di contatto.

2. Il Regno Unito comunica sollecitamente all'Unione eventuali modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 1, primo comma, e eventuali modifiche dei punti di contatto e delle relative informazioni di contatto.
3. L'Unione designa un punto di contatto ai fini del paragrafo 2.

Articolo 4

Modalità di richiesta delle informazioni

1. Il rappresentante o il punto di contatto del Regno Unito, a seconda dei casi, risponde sollecitamente a qualsiasi richiesta di informazioni, concedendo così al rappresentante dell'Unione tempo sufficiente per valutare le informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.
2. Se le autorità del Regno Unito ritengono che una richiesta di informazioni o la pertinenza di tale richiesta non siano chiare o che la portata delle informazioni richieste ne renda eccessivamente onerosa l'ottemperanza, esse possono chiedere al rappresentante dell'Unione che ha presentato la richiesta di elucidare la richiesta o di circoscriverne la portata.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, e tenendo debitamente conto degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di esaminare e, se necessario, di copiare i documenti e i registri in possesso delle autorità del Regno Unito contenenti informazioni pertinenti alle attività contemplate. L'Unione protegge tali informazioni conformemente all'articolo 2, paragrafo 4.
4. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere che le autorità del Regno Unito che svolgono le attività contemplate forniscano informazioni pertinenti su tali attività.

Articolo 5

Accesso elettronico ai sistemi di informazione, alle banche dati e alle reti applicabili

1. Su richiesta dell'Unione, il Regno Unito concede ai rappresentanti dell'Unione l'accesso elettronico ininterrotto e permanente, in tempo reale, alle informazioni pertinenti contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito dei sistemi dell'Unione ("sistemi informatici") elencati nell'allegato 1, nella misura necessaria per consentire ai rappresentanti dell'Unione di esercitare i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti proteggano tali informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4.
2. Su richiesta dell'Unione il Regno Unito concede inoltre ai rappresentanti dell'Unione l'accesso elettronico alle informazioni pertinenti contenute nei sistemi informatici di cui all'allegato 2, nella misura necessaria affinché i rappresentanti dell'Unione possano esercitare i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti proteggano tali informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4.
3. L'accesso concesso, che può anche essere esercitato a distanza, è subordinato al rispetto, da parte dei rappresentanti dell'Unione, dei requisiti relativi alla sicurezza e agli utenti di ciascuno di tali sistemi informatici.
4. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti possano utilizzare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti divulgino le informazioni cui hanno avuto accesso ai sensi dei paragrafi 1 e 2 soltanto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nonché alle autorità del Regno Unito, a meno che non siano stati autorizzati dalle autorità doganali del Regno Unito e dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo competente dell'Unione. Le autorità doganali del Regno Unito non possono rifiutare di autorizzare tale divulgazione se non per motivi debitamente giustificati.
5. Il Regno Unito comunica all'Unione eventuali modifiche riguardanti l'esistenza, la portata o il funzionamento dei sistemi informatici elencati negli allegati 1 e 2 in tempo utile, prima che le modifiche diventino effettive.

*Articolo 6***Modalità di richiesta delle misure di controllo**

1. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere di effettuare misure di controllo in casi specifici, sia oralmente che per iscritto. Tali richieste indicano debitamente i motivi della richiesta della misura di controllo specifica. Le richieste sono di norma rivolte alla persona di contatto della competente autorità del Regno Unito, ma le richieste orali possono anche essere rivolte a un rappresentante delle autorità del Regno Unito.
2. Le autorità del Regno Unito eseguono sollecitamente la misura di controllo richiesta.
3. Se le autorità del Regno Unito ritengono che i motivi addotti dai rappresentanti dell'Unione per la loro richiesta siano insufficienti o poco chiari, le autorità del Regno Unito possono chiedere ai rappresentanti dell'Unione di chiarire tali motivi o di elucidarli in modo più dettagliato.

Articolo 7

Il comitato misto riesamina la presente decisione al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore e su richiesta dell'Unione o del Regno Unito.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il comitato misto
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE

ALLEGATO 1

Sistemi informatici contenenti informazioni necessarie per l'attuazione delle normative dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, prima frase, del protocollo e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo

- Servizio dichiarazioni doganali (*Customs Declarations Service, CDS*), compresi i profili di rischio e le informazioni sulla presentazione e la custodia temporanea delle merci, se disponibili
- Servizio circolazione veicoli commerciali (*Goods Vehicle Movement Service, GVMS*)
- Sistema di individuazione delle merci potenzialmente pericolose (*Freight Targeting System*), comprese le informazioni raccolte con mezzi alternativi relative alla dichiarazione del Regno Unito sulle dichiarazioni di esportazione
- Ambito nazionale del sistema di controllo delle importazioni (*Northern Ireland Import Control System, ICS*) dell'Irlanda del Nord, compresi i profili di rischio
- Ambito nazionale del nuovo sistema di transito informatizzato dell'Irlanda del Nord (*Northern Ireland New Computerised Transit System, NCTS*)

Altri sistemi utilizzati dalle autorità britanniche per attuare l'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo, comprese le informazioni relative alle autorizzazioni (autorizzazioni e decisioni pertinenti nell'ambito del CDU e del protocollo).

ALLEGATO 2

altri sistemi informatici contenenti informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività contemplate

- Ambito nazionale del sistema di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (*Excise Movement and Control System, EMCS*)
 - Ambito nazionale del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e qualsiasi banca dati del Regno Unito direttamente pertinente, al fine di consultare i dati registrati relativi agli operatori dell'Irlanda del Nord e le informazioni fornite dagli operatori dell'Irlanda del Nord all'amministrazione fiscale del Regno Unito sulle operazioni imponibili relative agli acquisti intra-UE di beni che hanno luogo in Irlanda del Nord e che devono essere dichiarate dagli operatori nordirlandesi.
 - Ambito nazionale (importazione) dello sportello unico (IOSS e OSS)
 - Ambito nazionale del sistema di rimborso dell'IVA
-

**DECISIONE n. 7/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E
DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 22 dicembre 2020

**che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del
collegio arbitrale a norma dell'accordo [2020/2251]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 171, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale.
- (2) A norma dell'articolo 171, paragrafo 2, dell'accordo di recesso l'elenco comprende solo personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze specialistiche di diritto dell'Unione e di diritto internazionale pubblico. Tali personalità non sono membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
- (3) Considerate la proposta congiunta dell'Unione e del Regno Unito di cinque personalità per la carica di presidente del collegio arbitrale e le rispettive proposte dell'Unione e del Regno Unito di dieci nominativi ciascuno per la funzione di membro del collegio arbitrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'accordo di recesso figura nell'allegato I.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per il comitato misto
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE

⁽¹⁾ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

ALLEGATO I

della decisione n. 7/2020 del comitato misto

Presidenti del collegio arbitrale previsto dall'accordo di recesso

Corinna WISSELS

Angelika Helene Anna NUSSBERGER

Jan KLUCKA

Sir Daniel BETHLEHEM

Gabrielle KAUFMANN-KOHLER

Membri ordinari del collegio arbitrale previsto dall'accordo di recesso

Unione:

Hubert LEGAL

Helena JÄDERBLOM

Ursula KRIEBAUM

Jan WOUTERS

Christoph Walter HERRMANN

Javier DIEZ-HOCHLEITNER

Alice GUIMARAES-PUROKOSKI

Barry DOHERTY

Tamara ĆAPETA

Nico SCHRIJVER

Regno Unito:

Sir Gerald BARLING

Sir Christopher BELLAMY

Zachary DOUGLAS

Patrick ELIAS

Dame Elizabeth GLOSTER

Peter GROSS

Toby LANDAU QC

Dan SAROOSHI QC

Jemima STRATFORD QC

Sir Michael WOOD

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT